

STATUTO DELL'APS PRO LOCO PINETARIUM

Art. 1- Costituzione, Denominazione e Sede

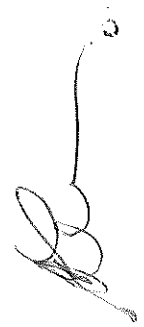
In giorno 26 del mese di Settembre 2020, alle ore 17.00, presso la sala Polifunzionale sita in via A. Grasmi del Comune di Pignataro Maggiore (CE), l'Assemblea dei soci aventi diritto ha votato per l'approvazione dell'aggiornamento dello Statuto della Pro Loco di Pignataro Maggiore, la cui sede legale si trova nel Comune di Pignataro Maggiore (CE) alla Via Municipio c/o Palazzo Scorpio.- iscritta all'albo Regionale delle Pro Loco "Campania" avente codice CE55.-

- 1.1 L' APS PRO LOCO PINETRARIUM, nell'ambito del proprio comune, può variare l'indirizzo della sede, senza alcuna necessità di aggiornamento del presente statuto ma con l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
- 1.2 L'utilizzo dell'acronimo ETS ovvero della locuzione "Ente del Terzo Settore" è sospensivamente condizionato alla iscrizione della associazione al Registro unico nazionale Terzo settore nelle cui more continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS.
- 1.3 Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

Art. 2 -Finalità e Attività

- 2.1 L' APS PRO LOCO PINETARIUM (di seguito denominata Associazione) esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con rilevanza di interesse pubblico.
- 2.2 Le attività che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:
 - 2.2.1 interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, lettera f);
 - 2.2.2 organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, lettera k);
 - 2.2.3 incentivare la partecipazione dei giovani attraverso specifiche attività previste dalle politiche giovanili attuate dagli Enti pubblici.
- 2.3 mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti azioni:
 - 2.3.1 Sensibilizzazione degli associati e dei cittadini sulle tematiche di cui al punto 2.1 attraverso i mezzi di comunicazione in uso comune (social, stampa, materiale informativo, etc);
 - 2.3.2 Programmazione e realizzazione di iniziative utili al raggiungimento degli obiettivi statutarî;

- 2.3.3 Ricorso a contributi pubblici e/o privati laddove le iniziative richiedano impegni economici non sostenibili dalle possibilità di cassa;
- 2.3.4 Attivazione e coinvolgimento totale dei soci nella realizzazione delle iniziative programmate;
- 2.3.5 Ricorso a interventi di esperti esterni in assenza di competenze interne.
- 2.4 L'Associazione ha competenza nel Comune di Pignataro Maggiore;
- 2.5 L'Associazione può operare anche al di fuori del proprio Comune in presenza di forme partecipative con altre Associazioni o Enti o di convenzioni stipulate con Enti pubblici;
- 2.6 L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, di cui al medesimo art. 6 CTS. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo;
- L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi* ai sensi dell'art. 7, co. 2 CTS, attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.



Art. 3 Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote sociali;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.



Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore, l'associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.

ART. 4 Ammissione

All' Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione e di sottostare al suo statuto.

I soci hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate.

Il richiedente, dovrà produrre domanda di ammissione specificando le proprie generalità complete impegnandosi a versare la quota associativa, entro due mesi con apposita sottoposizione al Consiglio Direttivo, verrà reso edotto dell'avvenuta accettazione e/o esclusione da parte dell'Associazione.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge

- 4.1 Sono ammesse all'associazione tutte le persone fisiche e gli Enti del terzo settore o senza scopo di lucro, che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno, e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
- 4.2 Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda scritta* che dovrà contenere: l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 4.3 L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli interessati è il Consiglio di Amministrazione, altrimenti denominato Consiglio Direttivo.
- 4.4 La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. Il nuovo socio sarà iscritto nel libro soci e potrà esercitare il diritto attivo e passivo di voto nelle assemblee dal terzo mese dall'iscrizione nel libro dei soci.
- 4.5 Il consiglio direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.
- 4.6 Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
- 4.7 La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.
- 4.8 I Soci dell'Associazione si distinguono in **Fondatore, Onorari, Benemeriti, Sostenitori ed Ordinari**.
- 4.8.1 Il **Socio fondatore** è colui che ha promosso ed aderito già da subito all'iniziativa di costituzione dell'Associazione intervenendo alla stipula dell'Atto Costitutivo; egli, se in regola con il versamento della quota associativa per l'anno in corso, ha sempre diritto di voto.
- 4.8.2 **Onorari** : vengono dichiarati dal Consiglio Di Amministrazione, sono dichiarati dall'Assemblea dei Soci dell' Associazione Pro Loco Pinetarium su proposta del Consiglio di Amministrazione .
- 4.8.3 **Benemeriti**: sono quelle persone e/o Enti che arrecano particolari benefici morali e materiali all'Associazione, coloro che versano almeno una quota annua non inferiore ad Euro 50.00 (Cinquanta Euro).
- 4.8.4 **Sostenitori**: sono coloro che s'impegnano almeno per un periodo non inferiore ad anni 3 (Tre) e che si impegnano a corrispondere una quota annua non inferiore ad Euro 25.00 (Venticinque Euro).
- 4.8.5 **Ordinari**: sono coloro che s' impegnano al versamento di una quota sociale annua, determinata dall'Assemblea Generale dei Soci dell'associazione.
- 4.8.6 L' eventuale dimissione va presentata per iscritto entro il 15 dicembre dell'anno in corso.
- 4.8.7 Coloro che non ottemperano a produrre l'eventuale dimissioni entro tale data, sono tenuti a versare la quota sociale anche per l'anno successivo.
- 4.8.8 possono prendere parte all'Assemblee, i soci Onorari, Benemeriti e sostenitori, purché in regola con il versamento della rispettiva quota Associativa.

Art. 5 Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa i cui termini vengono specificati nel regolamento dell'Associazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 21;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

Gli associati dell'associazione hanno il dovere di versare, la quota sociale nei termini previsti dal regolamento e rispettare il presente statuto.

Art. 6 - Volontario e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 7 - Recesso ed esclusione del socio

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

Altre cause di recesso ed esclusione:

- 7.1 Decesso, recesso, dimissione spontanea;
- 7.2 Decadenza causa mancato pagamento della quota associativa entro due mesi dalla data di scadenza deliberata dal Consiglio Direttivo di anno in anno, oppure trascorsi due mesi dal sollecito;
- 7.3 Esclusione a causa di morosità, il Consiglio dichiara escluso per morosità il socio che non ha provveduto al pagamento della quota sociale per l'anno in corso entro la data del 30 giugno dell'anno medesimo.
- 7.4 Esclusione per indegnità e/o comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione,
- 7.5 Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
- 7.6 Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.
- 7.7 L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto e dall'eventuale regolamento interno e dalle deliberazioni degli organi associativi, o arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.





Diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 8 Gli Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;
 2. il Consiglio Di Amministrazione;
 3. il Presidente;
 4. collegio dei revisori dei conti;
- Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art. 9 - L'Assemblea

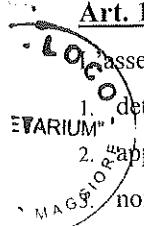
1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata su domanda firmata da almeno due terzi dei soci ordinari.
3. Per potervi partecipare, il socio dovrà aver versato la quota sociale per l'anno in corso almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea stessa.
4. Perché l'Assemblea si valida in prima convocazione occorre che siano presenti almeno la metà più uno dei soci.
5. In seconda convocazione, almeno un'ora dopo due volte all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
6. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.
7. Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, tranne i casi previsti dal comma 6 dell'art. 9. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 associati.
8. Per l'Assemblea Elettiva non sono ammesse deleghe;
9. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

1. determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
2. approva il bilancio di esercizio, l'eventuale bilancio sociale e il bilancio di previsione;
3. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
4. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
5. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e



- promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
6. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 7. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 8. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 9. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario, o da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.

con votazione segreta elegge:

- a) I membri del Consiglio di Amministrazione scegliendoli fra i soci ordinari;
- b) Elegge i revisori dei conti;
- c) Delibera sul conto consuntivo, sul bilancio preventivo e relative modifiche, sulla relazione morale o finanziaria, sulla misura della quota sociali sulle modifiche da apportare allo statuto.
- d) Sull'esclusione per indegnità dei soci e su ogni altra proposta del Consiglio.



Ciascun socio ordinario ha diritto nell'assemblea ad un voto e può rappresentare per delega un solo socio ordinario.

Nelle votazioni palesi dell'assemblea dei Soci, in caso di parità di voti, è decisivo quello del Presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, relative all'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione o dei revisori dei conti devono essere inviate entro dieci giorni all'Ente Provinciale per il Turismo di Caserta che provvederà a ratificarle, qual ora lo stesso Ente Provinciale ne richieda notizie, documenti, e chiarimenti, il termine rimarrà interrotto e comincerà decorrere un nuovo termine dall'invio delle controdeduzioni o dei documenti richiesti.

Art. 11 - Validità assemblee

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza più uno degli iscritti aventi diritto di voto, in proprio o in delega; in seconda convocazione, da tenersi entro 8 giorni dalla prima convocazione., qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun associato. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con il quorum di metà più uno dei soci aventi diritto al voto. scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 12 Consiglio direttivo o Consiglio di Amministrazione

Il consiglio direttivo della Pro Loco Pinetarium, è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Esso delibera a maggioranza dei presenti ha una durata di anno (3), e compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

Esso e' amministrato da un Consiglio composto da 6 (SEI) membri, oltre al Sindaco di Pignataro Maggiore che fa parte del consiglio medesimo come membro di diritto può farsi rappresentare anche in via permanente, da uno degli Assessori comunali o da un componente del consiglio comunale.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono eletti con votazione personale e segreta, concedendo la propria preferenza su schede vidimate dai componenti del seggio elettorale, per non più di 4 (Quattro) soci.

Nel caso venissero espresse preferenze, quelle successive alla quarta si avranno per non apposte.

I membri del consiglio di Amministrazione durano in carica 3 (Tre) anni e possono essere rieletti.

In caso di vacanza per dimissioni, decadenza o decesso di membri del consiglio, si provvede alla loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ordine delle preferenze e a parità di voti, si intende eletto il più anziano di età.

Tutte le operazioni dei membri del consiglio di amministrazione sono gratuite. Agli stessi vanno rimborsate le spese sostenute in relazione al mandato a loro affidato.

Il Consiglio e' organo deliberativo gli e' demandato di provvedere:

- a) Formulazione del bilancio di previsione o relativo programma di azione;
- b) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt
- c) Stesura dei conti consuntivi e delle relazioni su le attività svolte;
- d) Studia i problemi locali;
- e) Esamina e delibera sulle proposte formulate per la soluzione dei problemi medesimi;
- f) Assume eventuali impiegati nell'Associazione e ne determina eventuali attribuzioni e assegni;
- g) disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- h) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
- i) Delibera sulle liti attive e passive, nonché' sugli argomenti esclusi quelli di competenza dell'Assemblea dei Soci;

Tre membri del Consiglio sono delegati dal Consiglio stesso ad occuparsi dei vari settori della Pro Loco e propriamente nei settori:

- a) SPORT, TURISMO, FESTEGGIAMENTI.
- b) ATTIVITA' CULTURALI
- c) URBANISTICA

Spetta al Consigliere delegato nell'ambito del proprio settore, procedere all'approntamento dei relativi programmi, curare l'organizzazione del settore, firmare, con l'obbligo di Rendere conto al tesoriere ed al consiglio, i documenti amministrativi e contabili attinenti al proprio settore, fare tutto ciò che è necessario per la riuscita dell'iniziativa.

Il tesoriere, cura la gestione dell'Associazione, incassa le quote sociali, provvede al pagamento previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, delle spese assunte dall'Associazione.

Provvede su espressa delega del Presidente, a riscuotere i contributi concessi all'associazione da qualsiasi ente pubblico o privato, nonché' da privati stessi.

Preleva con firma congiunta al Presidente, le somme dell'associazione depositate, può insomma fare tutto quanto deriva dall'incarico con obbligo di rendere in qualsiasi momento rendiconto al presidente ed al Consiglio di Amministrazione e' responsabile degli atti contabili dell'associazione.

Art. 13 – Presidente – Vice Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione – nei rapporti interni – esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

- 1) Esso dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
- 2) Viene eletto con votazione a scrutinio segreto, che dovrà avvenire entro 45 giorni dall'Assemblea di elezione delle cariche.
- 3) In caso di assenza temporanea e' sostituito dal Vicepresidente, e' assistito dal segretario, ed in caso di impedimento definitivo o dimissione verrà dichiarato decaduto dal consiglio direttivo, il quale provvederà all'elezione del nuovo presidente entro il termine di 45 giorni.
- 4) Convoca e presiede l'assemblea e l'Organo amministrativo.
- 5) Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Art.14 – Segretario - Tesoriere

Il Tesoriere ed il Segretario sono eletti dal Consiglio direttivo, tra i suoi componenti, con votazione segreta. Il segretario ed il tesoriere, se non consiglieri, sono nominati dall'Assemblea dei soci, assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo ma non hanno diritto di voto.

Competenze:

- 1) Il segretario, assiste il presidente e il consiglio direttivo, redige i verbali delle relative riunioni;
- 2) cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura l'esecuzione della deliberazione e provvede al normale funzionamento degli uffici nonché alla regolare tenuta dei libri sociali.
- 3) Può svolgere ruolo di collegamento fra Presidente e Tesoriere.

Il Tesoriere, insieme al Presidente cura la tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Pro Loco;

- 4) Segue i movimenti contabili della stessa e le relative operazioni di registrazione.
- 5) Il Segretario ed il Tesoriere possono essere svolti anche dalla stessa persona

Art. 14 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, e' nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.

- 1) I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.



- 2) Tale organo, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche in riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qual ora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, sull'adeguatezza, assetto organizzativo, contabile e concreto funzionamento.
- 3) Inoltre tale organo esercita attività di controllo, monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, utilità sociale, attesta la correttezza dell'eventuale bilancio sociale e ne controlla la correttezza della redazione, conformità.
- 4) Può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 Cts, la revisione legale dei conti. In tal caso tale organo è costituito dai revisori legali iscritti nell'apposito registro.
- 5) I componenti dell'organo di controllo, in qualsiasi momento possono procedere anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e ne possono chiedere agli amministratori, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o dei singoli affari.

Art. 15 - Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi e nei modi previsti dell'art. 31 D.Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

- a) Controlla la regolare tenuta della contabilità sociale e sull'osservanza dello statuto.
- b) Si compone di 3 (TRE) membri effettivi e da 2 (DUE) supplenti eletti con votazione segreta e personale dell'assemblea dei soci che li sceglie fra i soci ed i non soci esclusi gli onorari, i benemeriti, i sostenitori e i consiglieri in carica.
- c) Non possono essere eletti alla carica di revisori dei conti, coloro che sono interdetti, inabilitati, falliti, coloro che sono stati condannati ad una pena che importa l'interdizione ad esercitare gli uffici direttivi, i parenti e gli affini dei consiglieri fino al quarto grado.
- d) La loro carica dura 3 (Tre) anni e possono essere rieletti.

Il presidente del collegio è di diritto quello che nell'elezione ha riportato il maggior numero di voti ed in caso di parità di voti il più anziano di età.

Il collegio dei revisori esamina il bilancio annuale entro e non oltre il 20 Gennaio di ogni anno, controlla la regolare tenuta della tenuta contabile sociale e vigila sull'osservanza dello statuto.

Inoltre possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea, possono essere invitati alle riunioni del consiglio ma senza diritto di voti.

Gli stessi durante il loro mandato, qual ora riscontrassero irregolarità, ne danno comunicazione all'E.P.T. di Caserta e ne riferiscono in sede di riunione di consiglio nonché possono richiedere convocazione dell'assemblea generale dei soci.

VARIE:

Il consiglio può essere sciolto con provvedimento motivato dall'E.P.T. di Caserta per irregolarità persistenti nell'amministrazione dell'associazione o per il caso di manifesta impossibilità di funzionare.

In caso di scioglimento, l'ente preposto provvederà alla nomina di un Commissario straordinario, cui saranno attribuiti i poteri spettanti, o norma di statuto, al presidente o al del consiglio di Amministrazione.

La durata della nomina di Commissario straordinario e' fissata in tre mesi prorogabili, per giustificati motivi, una sola volta di tre mesi, di che in quelle del consiglio, non potranno essere discusse proposte non scritte all'ordine del giorno, meno che la maggioranza non ne dichiari l'urgenza, chiedendone l'immediata trattazione.

Qualsiasi modifica dello statuto dovrà essere deliberata dall'Assemblea Generale con il voto di almeno due terzi dei soci presenti.

Lo scioglimento dell'Associazione "Pro Loco Pinetarium", dovrà essere deliberato dall'Assemblea Generale con il voto di almeno tre quarti dei soci.

Art. 16 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 17 - Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 18 - Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 19 - Responsabilità e assicurazione degli associati volontari

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 20 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 21 - Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;

d) Il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta scritta indirizzata al Presidente dell'Associazione.

Art. 22 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non specificato negli articoli statutari in merito alla vita associativa si rimanda ad apposito Regolamento

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 23 - Norma transitoria

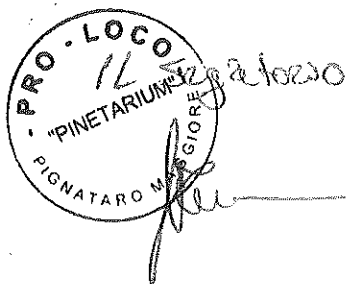
Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

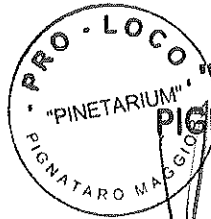
A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Il presente statuto, e' accettato e firmato per ogni suo punto/parte in sede ed assume ogni effetto.-

Pignataro Maggiore, 26 Settembre 2020



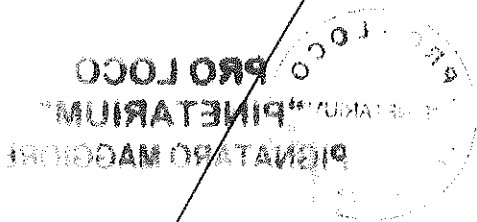


PRO LOCO
"PINETARIUM"
PIGNATARO MAGGIORE

[Signature]

Il Tenente

[Signature]



Comune di Pignatario
Provincia di Salerno
Ufficio Provinciale di C.A.
Ufficio Anagrafe di Sessa Aurunca

Versate al Concessionario della riscossione

€ ESSENTE

quietanza n. 221 del 18/10/2020
Atto registrato il 22/10/2020 al n. 629 Serie 3
Teano, il 22/10/2020

IL DELEGATO
Maria Abate

Firma in delega del Direttore Provinciale
Supplente di servizio n. 19/2020

[Signature]